

**CONSIDERAZIONI SULLA COMUNICAZIONE DEI BENI IN  
GODIMENTO E DEI FINANZIAMENTI**

*D.L. 138/2011, art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies*

Manca ormai meno di un mese al termine del 02 aprile 2012 (*il 31.03.2012 cade di sabato*), entro il quale le imprese (*non solo societarie, ma anche individuali*) saranno tenute a trasmettere telematicamente all'Anagrafe Tributaria (*salvo proroghe*) la comunicazione dei beni in godimento ai soci e loro familiari e ai familiari dell'imprenditore individuale insieme a quella dei finanziamenti (*di qualunque genere, sia dati a mutuo che da capitalizzare*) eseguiti nei confronti della società dai soci.

Con il provvedimento del 16 novembre scorso del direttore dell'Agenzia delle Entrate, vengono stabilite le modalità per la comunicazione e i tracciati record per effettuarle.

**NON SI TRATTA, QUINDI, DI UNA DICHIARAZIONE,  
ma solo dell'invio di un file di dati.**

È una modalità, questa, di interfacciarsi con l'Agenzia delle Entrate, a cui siamo già stati abituati (*vedi elenchi black-list – comunicazione art. 21 per le operazioni 2010 superiori a 25.000 euro – nuovo elenco clienti/fornitori appena sdoganato dal legislatore con il decreto semplificazioni che sostituisce la comunicazione art. 21 per le operazioni over 3.000 euro forse già dal 2011, ma sicuramente per gli anni seguenti*) e che verrà utilizzata sempre più spesso per inviare dati all'amministrazione senza compilare dichiarazione alcuna.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Lo scopo di questa comunicazione è quello di rafforzare le misure che presidono il recupero della base imponibile non dichiarata e vorrebbe ricondurre l'intestazione dei beni all'effettivo utilizzatore, anche ai fini della ricostruzione sintetica del reddito (*sia redditometro che "spesometro"*) scoraggiando contemporaneamente l'occultamento, attraverso lo schermo societario/aziendale, di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci e loro familiari o dei familiari dell'imprenditore.

Finalità di "spesometro" che troviamo, con tutta evidenza, anche nella comunicazione dei finanziamenti operati dal socio a favore della società, siano essi dati a mutuo, a fondo perso o capitalizzati; siano essi fruttiferi o infruttiferi.

La norma [D.L. 138/2011, art. 2 cc. da 36-terdecies (13) a 36-duodevicies (18), ma non sarebbe ora di cambiare questo sistema di numerazione romana ormai desueta, sconosciuta e incomprensibile ai più] è sufficientemente chiara nel suo dettato letterale e prevede la **comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento** (*effettuata indifferentemente dall'impresa o dal socio/familiare*) al fine di controllare l'indetraibilità dei costi aziendali sostenuti, quando, per la concessione del bene, il socio o il familiare non paga nulla o paga un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento che ottiene; prevede, inoltre, che l'Agenzia in sede di controllo dei soggetti beneficiari della concessione, **tenga conto di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società, ma non ne prevede la comunicazione**, prevista invece per i beni concessi in godimento.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Il tutto nasce dalla nuova ipotesi di **reddito diverso** che viene introdotta (**con decorrenza 01.01.2012**) nell'art. 67, comma 1, del T.U.I.R. con la lettera h-ter e che prevede **la tassazione in capo al socio o al familiare** della differenza tra il valore normale del diritto del godimento di un bene e il prezzo pagato per lo stesso e la conseguente **indeducibilità, in ogni caso, dei costi relativi al bene** oggetto del godimento (*sembrerebbero indetraibili tutti i costi e non solo quelli proporzionalmente riconducibili all'importo tassato dal soggetto utilizzatore, ma ciò comporterebbe una doppia tassazione!*) per l'impresa concedente, **qualora il corrispettivo incassato sia inesistente o inferiore al valore normale** (*analoga previsione normativa è presente nell'art. 4, c. 5, del DPR 633/72 che, per la medesima fattispecie, dispone l'indeducibilità dell'IVA assolta sull'acquisto del bene concesso in godimento*).

Con il provvedimento direttoriale già citato del 16/11/2011, l'Agenzia delle Entrate (*andando, come vedremo, ben oltre il dettato normativo*), stabilisce quali sono i beni per i quali deve essere effettuata la comunicazione e i dati da indicare per ognuno di essi oltre, naturalmente ai dati anagrafici dell'impresa e del socio o familiare, richiedendo, forse a titolo di monitoraggio, anche i dati del 2011 ancorché, come abbiamo visto la norma decorra solo da quest'anno (**per i finanziamenti, inoltre, in sede di prima applicazione vengono richiesti anche quelli ancora in essere nel 2011 ancorché effettuati in anni precedenti!**)

Tra i beni da comunicare (*intendendo sia beni merce, che strumentali e patrimoniali*), vengono previsti specificatamente **le autovetture e gli altri veicoli** di cui indicare il numero di telaio (*non si comprende perché non la targa che è più facilmente reperibile anche dal consulente intermediario che altrimenti deve necessariamente farsi dare copia della carta di circolazione!*), le **unità da diporto** per le quali va indicata la lunghezza in metri, **gli aeromobili** di cui indicare la potenza del motore in Kw, **gli immobili** dei quali occorre segnalare il comune, la provincia, il foglio e la particella catastale oltre a tutti **gli altri beni** diversi dai precedenti che però vanno indicati solo se il valore normale del diritto di godimento supera i 3.000 euro al netto dell'IVA (*in quanto considerati evidentemente di valore modesto*).

Dovranno essere, inoltre, indicati nella comunicazione gli **estremi di eventuali contratti** (*comodato, uso, altro*), le **date di inizio e fine concessione** se intercorrono in corso d'anno, il **corrispettivo riscosso** per la concessione, il **valore di mercato** (*valore normale*) della stessa e l'**ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni** effettuate dal socio (*senza prevedere un importo minimo*); la **tipologia di utilizzo del bene**, se esclusivo o non esclusivo ovvero se il soggetto è subentrante ad altro precedente utilizzatore e, in quest'ultimo caso, anche la **data del subentro**.

Il file può essere annullato entro 30 giorni dall'invio, mentre la trasmissione del file sostitutivo di uno precedentemente inviato relativo allo stesso periodo di riferimento, è possibile solo decorsi 30 giorni dall'invio del file da sostituire.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

In caso di omessa comunicazione o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri, **la sanzione è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo dovuto per la concessione in godimento**, ma solo qualora l'impresa concedente deduca i costi relativi al bene concesso e/o l'utilizzatore socio/ familiare non dichiarati quale reddito diverso la differenza tra il corrispettivo pagato e il valore di mercato; se, invece, l'impresa concedente e il socio/familiare utilizzatore si comportano in maniera fiscalmente corretta, si applica solo la sanzione residuale da 258 al 2.065 euro.

Nessuna sanzione in percentuale dovrebbe essere comminabile per l'elenco del 2011, posto che la novità fiscale si applica dal 2012 e, di conseguenza, non vi è importo su cui calcolarla.

**Le sanzioni sono dovute in solido tra i soggetti obbligati.**

***Fin qui le poche regole dell'adempimento previsto per il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2012, ma considerato quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate negli incontri Videoforum di Italia Oggi e Telefisco del Sole 24 Ore, quanto si legge sulla stampa specializzata e anche sulla circolare dell'IRDCEC (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e quanto invece diversamente dispone il provvedimento attuativo, che diverge altresì dalle stesse istruzioni al tracciato record,***

**ALCUNE PUNTUALIZZAZIONI SONO DOVEROSE:**

- **Il provvedimento a firma del Dott. Attilio Befera** del 16/11/2011 opera un ampliamento dei contenuti della comunicazione che va senz'altro oltre la previsione normativa primaria del decreto legge, quando prevede di indicare anche i finanziamenti effettuati dal socio o familiare utilizzatore nei confronti dell'impresa; elementi questi che l'Agenzia dovrebbe, se già non li possiede, chiedere al contribuente solo in sede di controllo della posizione (*magari mediante questionario*) e non pretendere fin da subito mediante l'inserimento nella comunicazione prevista dal legislatore solo per i beni concessi in godimento, **quasi ad anticipare un questionario al contribuente facendo un uso non previsto della comunicazione.**

**Non risulterebbe, pertanto, rispondente al vero** ciò che viene affermato nel provvedimento direttoriale a pag. 6, laddove si legge che il legislatore prevede che **l'Agenzia delle Entrate procede al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni**, in quanto di queste operazioni finanziarie l'Agenzia deve tenerne conto solo al fine della ricostruzione del reddito sintetico. Secondo il dettato normativo primario (*comma 36-septiesdecies*), **"L'Agenzia delle Entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società"**.

L'affermazione del Direttore dell'Agenzia Entrate sembra, quindi, fine a se stessa al solo scopo di giustificare l'inserimento dei finanziamenti e dei versamenti nella comunicazione prevista dal legislatore ad altri fini.

- Premesso che non sono previsti esoneri di comunicazione legati al tipo di contabilità adottato dall'impresa, **risulterà piuttosto complesso indicare i finanziamenti e i versamenti del titolare e dei soci** (*magari effettuati in contanti nella cassa della società per importi inferiori al limite di spendibilità del contante nel tempo*) **quando la società è in contabilità semplificata** e ancor più complesso sarà ricostruire i finanziamenti in essere nel 2011 effettuati in anni precedenti e ancora non restituiti o capitalizzati.

Non dovrebbe essere difficile per l'Agenzia prevedere la comunicazione dei finanziamenti solo per le società in contabilità ordinaria, posto che il legislatore non l'ha previsto per nessuno!!

- **L'Agenzia delle Entrate** rispondendo in gennaio ad un incontro con la stampa specializzata ha affermato che *"i finanziamenti ed i versamenti **effettuati o ricevuti dai soci** vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci"*.

Ciò ha portato sia l'IRDCEC che alcuni autori, riportando la frase incriminata, a lamentarsi con l'Agenzia delle Entrate per il mancato rispetto della normativa nella sua esuberante richiesta di dati.

**La risposta è senz'altro errata, ma a mio avviso solo in parte.**

Lo è, come abbiamo già visto, per l'inesistente obbligo normativo di comunicazione dei finanziamenti fatti alla società, ma anche e soprattutto perché non solo la norma, ma nemmeno il provvedimento direttoriale

contiene la previsione di comunicare i versamenti ricevuti dai soci a titolo di finanziamento da parte della società!

Probabilmente si tratta di una errata interpretazione di quanto affermato nel provvedimento che, nelle motivazioni a pag. 5, recita “... **le imprese o i soci/familiari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati dei soggetti, soci o familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa, nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati/ricevuti**”. Personalmente ritengo che la frase vada letta nel senso che i versamenti sono effettuati o ricevuti a seconda del soggetto che effettua la comunicazione!

A mio avviso il “nonché” si lega al soggetto iniziale (*in questo caso **le imprese o i soci/familiari***) solo che il redattore del provvedimento ha probabilmente invertito i verbi scrivendo “**effettuati/ricevuti**” anziché “**ricevuti/effettuati**” come logica vorrebbe seguendo la sequenza dei soggetti compilanti la comunicazione; diversamente avrebbe dovuto scrivere “nonché i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati/ricevuti, **dai medesimi soci o familiari dell’imprenditore**”.

Se così non fosse, ciò sarebbe incoerente con il punto 1.1 dello stesso provvedimento che individua quale oggetto della comunicazione “... **nonché qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente**” senza mai menzionare come destinatario il socio/familiare.

- **La risposta data dall’Agenzia** e già riportata al punto precedente, ancorché contestata da alcuni autori e dall’IRDCEC in quanto prevede la comunicazione anche dei versamenti non finalizzati all’acquisto dei beni dati in godimento, **risulta invece corretta ad avviso del sottoscritto**, laddove (*posto che in comunicazione non andrebbero inseriti i finanziamenti e le capitalizzazioni!*) richiede l’indicazione di tutti i finanziamenti e i versamenti “... **per l’intero ammontare e indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci**”, in quanto la norma (*comma 36-septiesdecies*) prevede che l’Agenzia debba tenere conto in sede di controllo “**di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società**” e se accettiamo che il provvedimento diventi anche “questionario” allora la richiesta è legittima.
- **Sterile la polemica**, sempre dell’IRDCEC e della stampa che lo segue, riguardante la risposta di cui al punto precedente, circa l’ipotesi che la comunicazione dei finanziamenti e dei versamenti debba essere fatta anche quando il socio finanziatore non abbia ricevuto un bene in godimento. **E’ palese che la risposta è errata in quanto fuori tema** (*avendo dato la stessa risposta a due domande differenti*), perché il provvedimento prevede esplicitamente al punto 1.1 che i dati anagrafici da comunicare sono quelli dei soci/familiari “... **che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente**” ed è evidente, a questo punto, che sono solo i finanziamenti e i versamenti effettuati dagli

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

utilizzatori che vanno indicati, anche perché il file anagrafico è a loro intestato e non si possono intestare files a chi non ha ricevuto beni in godimento in quanto il record di dettaglio del socio/familiare prevede come **campo obbligatorio il “tipo di utilizzo”** e se non c'è utilizzo non si può nemmeno compilare il file e siccome il socio non “utilizza” i versamenti fatti in società, tale dato non può che riferirsi al solo utilizzo del bene goduto.

- **Un altro punto di criticità**, che però è dovuto senz'altro ad una infelice formulazione della norma da parte del legislatore, riguarda il fatto che il provvedimento direttoriale prevede che siano indicati tutti i beni concessi in godimento **anche se non si verifica la condizione di una differenza negativa tra il corrispettivo pagato e il valore normale del diritto di godimento**, mentre la norma (*comma 36-sexiesdecies*) prevede l'invio della comunicazione al solo fine di “... *garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies ...*” che prevede proprio l'indeducibilità dei costi per le imprese concedenti quando si verifica la suddetta differenza negativa.

Un'interpretazione diversa da quella data dal direttore dell'Agenzia avrebbe, però, vanificato lo scopo della norma e non è il caso, quindi, di contrastarla con una interpretazione letterale che non convince nessuno.

- **Da segnalare anche** che, mentre nel provvedimento direttoriale si afferma che **l'obbligo della comunicazione NON sussiste** per gli “**altri beni**” quando gli stessi siano di importo **NON SUPERIORE a 3.000 euro** (*quindi se il valore è esattamente pari a 3.000 euro non va indicato!!*), nelle istruzioni

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

al tracciato record si legge, invece, che gli “altri beni” **DEVONO essere indicati** quando l’ammontare degli stessi è **NON INFERIORE a 3.000 euro** (*quindi se il valore è esattamente pari a 3.000 euro deve essere indicato!!*).

E’ necessario che l’estensore del provvedimento si renda conto che il contrario di “non superiore” non è “non inferiore”, ma semplicemente “superiore”, perché comunque in mezzo **tra il superiore e l’inferiore c’è sempre “l’uguale”** e a questo punto i beni di importo pari a 3.000 euro li indichiamo oppure no?

- **Non si condivide, inoltre, la posizione dell’IRDCEC** (*e anche del Dott. Gianfranco Ferranti*) quando afferma che i beni di importo non superiore a 3.000 euro, in quanto da non indicare nella comunicazione, non assumono rilievo neanche ai fini dell’indeducibilità dei costi per l’impresa e nella tassazione in capo al socio/familiare utilizzatore, qualora il corrispettivo pattuito sia inferiore al valore di mercato.

A mio avviso non rientra fra i poteri del Direttore dell’Agenzia delle Entrate stabilire forme di esenzione da tassazione non previste legislativamente e la nuova lettera h-ter aggiunta all’art. 67, c. 1, del T.U.I.R. non prevede esoneri da tassazione per valori minimi di alcun importo, pertanto l’auspicato chiarimento da parte degli organi competenti (*invocato da IRDCEC e dal Dott. Ferranti*) non potrà che confermare quanto contenuto nel testo di legge e se dovesse prevedere una tale esenzione, la stessa sarebbe comunque illegittima e disapplicabile in sede contenziosa dal giudice tributario.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

- **Corretta e senz'altro condivisibile è l'affermazione dell'Agenzia** in risposta ad un quesito posto durante un incontro con la stampa specializzata, laddove dice che nel caso in cui esistano già delle disposizioni normative che prevedono un regime di tassazione specifico con riferimento ai beni di impresa utilizzati dai soci, tale regime continua ad essere applicabile, per cui la disposizione della lettera h-ter del c. 1, dell'art. 67 del T.U.I.R. trova applicazione solo nel caso in cui lo stesso T.U.I.R. non preveda **specifiche norme che limitano la deducibilità dei beni concessi in godimento in capo al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore** (ad esempio nel caso del fringe benefit per i dipendenti e/o i collaboratori). Manca ancora la risposta ufficiale alla inevitabile domanda: **ma in questo caso la comunicazione è dovuta?** Si ritiene di no, stante l'inutilità di mettere a confronto il corrispettivo pagato con il valore normale del diritto di godimento quando deduzioni e/o reddito sono determinati in via forfetaria dal legislatore.

***Per concludere è auspicabile che l'Agenzia delle Entrate riveda certe sue affermazioni incongruenti con la norma principale e/o con il provvedimento direttoriale o, in alternativa, modifichi quest'ultimo e l'allegato tracciato record adeguandoli alle successive prese di posizione, permettendo in questo modo alle case di software di rilasciare ai consulenti e alle aziende i programmi gestionali in tempo utile.***

Sondrio, 5 marzo 2012

Dott. Rag. Giuseppe Zambon

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente